

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 426 - 21778/2018

OGGETTO: "IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE STURA DI LANZO A VALLE DEL PONTE FERDINANDO DI SAVOIA"
COMUNE: TORINO
PROPONENTE: ACER S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E DELLA L.R. 40/98 E S.M.I.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio".

Premesso che:

- in data 18/04/2014 il sig. Guido Argentero, in qualità di legale rappresentante della società ACER S.r.l. con sede legale in Chivasso, Piazza Repubblica 9 n. P.IVA 06361600015, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L. R. 40/98 e smi e contestuale Valutazione d'Incidenza relativamente al progetto "Impianto Idroelettrico sul Torrente Stura di Lanzo a valle del ponte Ferdinando di Savoia", sito nel Comune di Torino, in quanto rientrante nella categoria progettuale n.41 dell'allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo.". Il proponente ha richiesto contestualmente l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza ecologica in quanto il progetto rientra nel territorio del ZPS "IT 1110070" Meisino (Confluenza Po-Stura).
- In data 18/04/2014 è stato pubblicato sul giornale "Il Giornale del Piemonte" l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento.
- In data 18/03/2014 è stata presentata domanda di autorizzazione unica, trasmessa anche a Settore Biodiversità e Aree Naturali, Ente di gestione delle aree protette del Po e Collina torinese e Città di Torino; nella domanda vengono indicati, tra gli atti di assenso da conseguire per la realizzazione dell'intervento, il parere sulla Valutazione di Incidenza e il nulla osta dell'Ente gestore dell'area protetta ai sensi della L. 394/1991.
- Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per 60 giorni e su di esso in data 30/3/2015 risultano pervenute le osservazioni della società Mosso Costruzioni S.r.l. delle quali è stata data lettura in sede di Conferenza dei Servizi.
- In data 02/02/2015 il Dirigente del Servizio Risorse Idriche ha emanato Ordinanza di avvio del procedimento di concessione e di convocazione del sopralluogo istruttorio, nonché della riunione della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di valutazione di impatto ambientale.
- Il progetto risulta in concorrenza con i progetti della ditta Mosso Costruzioni presentato in data 07/03/2014 e della ditta Egea New Energy S.p.A. in data 24/3/2015.
- In data 09/04/2015 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito dell'istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale.
- In data 19/8/2015 con nota prot. n. 118128 la C.M. ha trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi.
- In data 17/11/2015 la società proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta.
- In data 29/3/2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi; ai fini della verifica della compatibilità con il Piano d'Area è pervenuta soltanto la nota dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e Collina torinese prot. n. 732 del 27/03/2017, che attesta il parere favorevole ai fini della Valutazione d'Incidenza e la non compatibilità con le norme del Piano d'Area, richiamando tuttavia la possibilità di inserire l'intervento nell'ambito di una eventuale variante alla scheda progettuale che non costituisca variante al Piano d'Area.
- In data 18/5/2017 con nota prot. n. 60760 la C.M. ha fatto un quesito al al Settore Biodiversità e Aree Naturali sulla compatibilità dell'intervento con il Piano d'Area e sulla interpretazione fornita dall'Ente di gestione delle aree protette del Po e Collina torinese in merito alla possibilità di attuare una variante nell'ambito delle schede progettuali.
- Il 16/02/2016 con nota prot. 1111 la Città di Torino ha espresso parere favorevole, in linea di massima, al rilascio del permesso di costruire.
- In data 14/7/2017 il Settore Biodiversità e Aree natura

- li della Regione Piemonte ha inviato la nota prot. n. 16925 di risposta in merito al parere richiesto, evidenziando, per le motivazioni più avanti riportate, sia l'incompatibilità dell'intervento con il vigente strumento di pianificazione dell'area protetta, sia la non possibilità di attuare una qualsivoglia variante nell'ambito del procedimento in corso.
- In data 06/10/2017 con nota prot. n. 2709 – il Comune di Torino Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani Servizio Pianificazione dà atto, vista la nota regionale, che l'intervento non è conforme alla normativa urbanistica sovraordinata al PRGC.
- In data 30/10/2017 con con nota prot. 129954 è stata data comunicazione al proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per incompatibilità con il Piano d'Area.
- In data 9/11/2017 la soc. ACER S.r.l. ha presentato controdeduzioni alla comunicazione di motivi ostativi.
- Con note in data 19/2/2018 prot. n. 675 e in data 14/5/2018 prot. n. 2098 la Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione ha confermato la propria precedente nota in data 06/10/2017.
- In data 20/07/2018 la C.M. ha inviato alla Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione la richiesta di rettifica del precedente parere in quanto contenente riferimento ad altro progetto.
- In data 06/08/2018 con nota prot. n. 3244 la Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione ha riformulato il precedente parere.

Rilevato che:

- Il progetto agli atti prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente nel territorio della Città di Torino sul Torrente Stura di Lanzo immediatamente a valle del ponte Ferdinando di Savoia (corso Giulio Cesare). L'impianto è situato in un parco urbano a tergo della sponda destra del torrente, quest'ultimo caratterizzato in questo tratto da una serie di soglie in cls per la stabilizzazione del fondo alveo.
- Le principali caratteristiche tecniche delle opere in progetto sono:
 - ◆ Portata massima: 27000 l/s
 - ◆ Portata media 9240 l/s
 - ◆ Salto 3.27 m
 - ◆ Salto netto 5,49 m
 - ◆ Potenza media 498 kW
 - ◆ Potenza massima 1200 kW
 - ◆ Producibilità 3180000 kWh
- Per quanto concerne il **quadro di riferimento programmatico**:
 - ◆ Il territorio interessato dagli interventi in progetto è caratterizzato dai seguenti vincoli: art.142 del D. lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio lett. c) fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua.
 - ◆ Il Piano Regolatore Generale Comunale di Torino è stato approvato il 24 maggio 1995, il testo è vigente con l'indicazione dei provvedimenti di modifica, tra cui la var. n.37 del 25/03/2002, ed è adottato in salvaguardia in corso di approvazione con l'indicazione del provvedimento di modifica var. n. 200 adottata il 14/02/2011. Il testo è coordinato al 30 Novembre 2012. Nella Tavola 1 del PRGC, Azzonamento, le opere in progetto sono comprese nell'Area a Parco P30 – Parco urbano e fluviale.

- ◆ L'intervento ricade all'interno di un'area protetta denominata "Riserva naturale del Meisino e Isolone Bertolla" facente parte del territorio del Parco fluviale del Po Torinese gestito dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese. In queste zone vige il Piano d'Area approvato con deliberazione n.982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/05/2002. La vigenza del piano d'Area è affermata dall'art. art 26 comma 12 della L.R. 19/2009 e smi: *"Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo (1/1/2012)"*.
 - ◆ Il Piano d'Area del Parco fluviale del Po Torinese inserisce le aree interessate dal progetto nella fascia di pertinenza fluviale e nella zona 207 T.
 - ◆ Ai sensi dell'art.26 comma 1 bis della L.R. 19/2009 *"Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"*.
 - ◆ L'area d'intervento ricade altresì all'interno della Zona di Protezione Speciale IT 1110070 "Meisino" (Confluenza Po-Stura) in gestione al medesimo Ente Parco.
 - ◆ L'intervento è soggetto alle Norme di Attuazione del PAI, le opere in progetto ricadono al di fuori della fascia B per quanto concerne l'edificio di centrale interrato, la cabina elettrica e il tratto di connessione elettrica. Parte del canale di derivazione e dello scarico sono compresi nella fascia B. Gli interventi riguardanti la traversa fluviale e la scala di risalita dei pesci sono localizzati in alveo.
 - ◆ Per l'Allegato 4 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) l'intervento rientra nelle cosiddette "Aree di esclusione" di cui al punto a) aree designate quali SIC e ZPS ai sensi della vigente normativa.
 - ◆ Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "Stura di Lanzo", e che il corso d'acqua è inserito tra i "corpi idrici significativi".
- Per quanto concerne il **quadro di riferimento progettuale**
- ◆ Le opere esistenti comprendono i seguenti manufatti:
 - soglia a gradoni ;
 - opere di difesa spondale
 - blocco in calcestruzzo a valle del ponte Ferdinando di Savoia in sponda destra;
 - viabilità' principale (Corso Giulio Cesare);
 - viabilità' secondaria (stradine interne al parco Stura);
 - due scarichi civili: uno a valle del ponte Ferdinando di Savoia e uno a valle del ponte di Corso Vercelli, entrambi in sponda destra.
 - ◆ Le opere in progetto prevedono in sintesi i seguenti manufatti.
 - interventi sulla traversa;
 - passaggio di risalita dell'ittiofauna;
 - paratoia sghiaiatrice, di rilascio del D.M.V. addizionale e misuratore delle portate ai sensi del Regolamento Regionale 7/R del 2007;
 - opera di presa e canale di adduzione e dissabbiatura;
 - locale centrale e opere elettromeccaniche;

- canale di restituzione;
 - allaccio alla rete elettrica nazionale.
- ◆ Nel dettaglio l'opera di presa della centrale idroelettrica, completamente interrata e nascosta alla vista, viene prevista in destra idrografica costituita da quattro luci di derivazione che permettono l'adduzione delle portate del T. Stura in quattro canali di derivazione, successivamente unificati in due tratti di canale con funzione di adduzione e sedimentazione. Il rilascio del materiale sedimentato nel sedimentatore della centrale avviene per mezzo di un canale interrato, con scarico direttamente in alveo a valle della traversa. Le portate derivate vengono convogliate e turbinate da una turbina Kaplan biregolante in grado di funzionare con una portata massima di 27 m³/s e restituite all'alveo immediatamente a valle del corazzamento di fondo esistente. Il canale di scarico ha sezione variabile con allargamento graduale e fondo sagomato e degradante verso l'alto al fine di permettere il completo recupero dell'energia cinetica.
- ◆ E' previsto l'incremento del salto idraulico prodotto dalla traversa esistente mediante l'installazione, sul ciglio della soglia di monte, di due sopralzi abbattibili in caso di piena provvisti di scudo metallico, di altezza pari a 0,95 m. Il livello di normale regolazione si attesta a quota 216,00 m s.l.m., considerando una lama d'acqua sul sopralzo quale quota parte del D.M.V. da rilasciare pari a 5 cm. Il sopralzo principale ha lunghezza pari a 110 m viene posizionato sul ciglio della traversa esistente, quello secondario con lunghezza pari a 12 m viene inserito tra il passaggio pesci e il canale sghiaiatore e di rilascio del DMV addizionale.
- ◆ In posizione intermedia tra i due sbarramenti abbattibili viene realizzata la scala di risalita dell'ittiofauna, opportunamente dimensionata per consentire il deflusso di 800 l/s e finalizzata a garantire la risalita delle specie ittiche verso monte.
- ◆ In destra idrografica, nella zona a ridosso della bocca di presa e dello sbarramento abbattibile secondario, è previsto un invito con fondo leggermente ribassato; esso intende favorire la sedimentazione del materiale solido e la cacciata da parte della paratoia sghiaiatrice, prevista in corpo traversa e a ridosso dell'opera di presa. In adiacenza viene prevista una paratoia con funzionamento a luce sotto battente, al fine di consentire la regolazione delle portate di modulazione del D.M.V. L'opera viene inoltre progettata al fine di permettere il rilascio delle portate addizionali di D.M.V. proprio in adiacenza allo sbocco della scala pesci, favorendo così l'attrazione delle specie ittiche alla scala di rimonta.
- ◆ Il progetto prevede di realizzare le opere in sponda destra, totalmente interrate con produzione di circa 25.000 m³ di materiale di scavo. Ai fini di una riduzione degli impatti anche in fase di cantiere, si prevede il totale riutilizzo di tutto il materiale escavato, in parte per i re interri dei manufatti in parte per modellamenti morfologici. In particolare, circa 11.000 m³ saranno riutilizzati in loco per i riempimenti e re interri. I restanti 14.000 m³ vengono utilizzati per la sistemazione ambientale di riqualificazione dell'area verde come modellamento morfologico.
- ◆ Le opere di compensazione a carattere ambientale previste sono:
- piantumazione di 20 nuovi tigli e 9 altri esemplari arborei nell'area interessata dalle opere;
 - ripristino della difesa spondale sostituendo l'attuale mantellata in cls con scogliera in massi ciclopici cementati e sovrastanti con terre rinforzate rinverdite;
 - realizzazione della scarpata di raccordo tra l'attuale area parco e la futura zona di collegamento con il Parco dell'Arrivore, utilizzando il materiale in esubero proveniente dagli scavi, ed il successivo rinverdimento e rimboschimento con specie dell'habitt91E0 per una superficie piantumata di circa 4.000 m² e 150 esemplari;
 - ripristino sentiero lungo il T. Stura a valle dell'impianto, in sponda destra;

- intervento di contenimento delle specie alloctone in alveo e lungo le sponde dell'area a valle della traversa per un tratto di 350m, applicando le procedure regionali relative alla "Black list" prevedendo la piantumazione di specie quali saliceti e pioppi appartenenti all'habitat 91E0;
- interventi silvocolturali di contenimento e selezione delle specie alloctone in alveo e lungo le sponde dell'area a monte della traversa per tutto il tratto interessato dal rigurgito della stessa(700m), piantumazione di specie quali saliceti e pioppi appartenenti all'habitat 91E0;
- miglioramento dell'indice I.F.F mediante l'immorsamento di massi di volumetria pari a circa 1 mc;
- pulizia della sponda dai rifiuti lungo la sponda destra e sinistra per un tratto complessivo di circa 1.000 m;
- piantumazione di salici e pioppi appartenenti all'Habitat91E0 per un numero complessivo di 400 esemplari lungo tutta l'area d'intervento;
- piantumazione di 30 tigli nell'area verde a monte del ponte E. Filiberto per una superficie di circa 1.000 m.

➤ per quanto concerne il **quadro di riferimento ambientale**

- ◆ Nel corso dell'istruttoria sulla base delle risultanze istruttorie e degli elaborati prodotti è emerso che::

Acque superficiali

- L'impianto in progetto s'inserisce in ambito urbano, in un tratto del T. Stura ricompreso ai margini di una riserva naturale e di una ZPS. Il corso d'acqua risulta in questo settore artificializzato per la presenza di infrastrutture e relative opere di difesa con un'interruzione della continuità longitudinale.
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione si trova in questo momento nello stato ecologico di "moderato", nello stato chimico di "buono" e nello stato complessivo di "moderato" e che gli obiettivi ecologico e chimico sono fissati entrambi in "buono al 2021";
- Per la Relazione biennale dell'Arpa Piemonte del novembre 2010 sullo stato di attuazione del PTA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, risulta che il tratto del Torrente Stura di Lanzo interessato dal prelievo in questione si presenta "a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità".
- La derivazione viene subordinata al rilascio di un D.M.V. di base pari a 5,1 m³/s e alla modulazione dei rilasci di tipo A secondo quanto previsto all'allegato C del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R, prevedendo un incremento rispetto al rilascio minimo di base pari al 20% della differenza tra l'effettiva portata istantanea naturale defluente in alveo e il valore del DMV di base.
- Il monitoraggio idrobiologico ha rilevato quanto segue:
 - dalle analisi effettuate non emerge alcuna rilevante criticità sulla qualità chimico-fisica nel tratto;
 - dalle analisi effettuate sul macrobenthos, si evidenzia una comunità poco diversificata con una predominanza per i taxa maggiormente tolleranti agli stress ambientali. E' presente un gruppo sensibile all'inquinamento, come gli Efemeroteri, ma è costituito prevalentemente da Betidae, decisamente i più resistenti;
 - il risultato dell'applicazione dell'indice STAR_ICMi conferma questa tendenza con un

valore di 0,64 che corrisponde ad un giudizio di qualità sufficiente.

- dal punto di vista della funzionalità fluviale, il tratto a monte della traversa ricade in una classe III per la sponda destra e III-IV per la sponda sinistra, corrispondente ad un giudizio di funzionalità MEDIOCRE e MEDIOCRE-SCADENTE, mentre il tratto immediatamente a valle ricade in IV classe, corrispondente ad un giudizio di funzionalità SCADENTE per entrambe le sponde. Il peggioramento esistente tra il tratto a monte e quello a valle è da imputare fundamentalmente alla minor ampiezza dell'alveo, e alle ridotte dimensioni della fascia perfluviale che penalizzano ulteriormente un tratto già compromesso da una pesante urbanizzazione.

Vegetazione, fauna ed ecosistemi

- Il sito di interesse dove si prevede di realizzare l'impianto interessa marginalmente un'area di verde pubblico inserito in un contesto urbano. L'area è prevalentemente prativa con alcuni elementi ad alto fusto. La vegetazione tipica è assente nel tratto interessato dai lavori e nell'area vasta circostante a fronte dell'elevata artificializzazione del territorio che ha determinato la totale scomparsa del querceto e una presenza ridotta e molto frammentaria della vegetazione riparia. La sponda è invece interessata da formazioni di robinia e ciliegi selvatici. L'area verde interessata, complessivamente molto vasta, ha una limitata densità di piantumazioni ad alto fusto. Ai fini della valutazione dell'interferenza dell'opera con la vegetazione, è stato eseguito un computo delle alberature potenzialmente da abbattere per la realizzazione dell'opera, ricadenti nell'area di cantiere. L'area delimitata dal cantiere in progetto interferisce infatti con alcuni alberi del Parco, la maggior parte di recente impianto e piccole dimensioni: si tratta di 25 tigli di altezza inferiore a 3 m e circonferenza alla base di 30-40 cm ($\phi \sim 10$ cm).
- La zona ittica è quella dei ciprinidi reofili, tra le specie presenti vi sono il barbo canino, la trota marmorata, la lasca, il vairone, il ghiozzo padano ed il cobite; sono tutte specie autoctone, inserite tra quelle necessitanti di particolari misure di protezione (Direttiva Habitat).

Sito Importanza Comunitario

- Nonostante l'elevata pressione antropica ai suoi confini, la "Riserva Naturale del Meisino e dell'Isolone di Bertolla" di cui l'intervento interessa il margine settentrionale al confine nord orientale, risulta interessante dal punto di vista ornitologico. Nella riserva si possono osservare più di 100 specie di uccelli, tra cui alcune rare, con prevalenza di specie tuffatrici, come gli svassi ed il tuffetto. Nei pressi del bacino creato dalla diga del Pascolo, tra canneti e gigli d'acqua nidificano numerose specie di uccelli, quali lo svasso maggiore, il germano reale e la gallinella d'acqua. La Riserva, alla confluenza dei fiumi Po, Stura di Lanzo e Dora, è Zona a Protezione Speciale (Sito Natura 2000 -Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli") e si caratterizza con una zona di acque debolmente correnti e la presenza di canneto abbastanza esteso. Notevoli presenze di avifauna acquatica, sia svernante che nidificante; è presente un roost di diverse centinaia di cormorani, mentre l'isolone Bertolla ospita una grossa garzaia. Si possono inoltre individuare rettili (*Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*), anfibi (*Rana dalmatina*), uccelli (*Alcedo atthis*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Chlidonias niger*, *Circus aeruginosus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Ixobrychus minutus*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*).
- Il tratto a monte benché esterno alla ZPS contiene habitat di greto da cui dipende la conservazione di alcune specie di avifauna segnalate in zona (es. Corriere piccolo) è stimata la

perdita di circa il 33% di habitat idoneo ad attività trofiche e riproduttive

- L'impianto interessa habitat inclusi nella Direttiva Habitat in particolare i saliceti di salice bianco e i saliceti arbustivi ripari ascrivibili all'habitat prioritario 91E0* che sono individuabili nel grosso isolone centrale posto subito a valle della traversa esistente. E' stata rilevata l'assenza di formazioni ad *Alnus* la prevalenza di *Populus nigra*, *Salix alba* e saliceti arbustivi elevata incidenza d'infestanti alloctone di cui alla "Black list" della Regione Piemonte che uniti alla struttura coetaniforme e monoplana evidenziano un carattere pioniere e transitorio dell'habitat.

Suolo e sottosuolo

- L'area oggetto d'indagine s'inserisce nell'ampio contesto del settore occidentale della Pianura Padana, compreso tra l'arco alpino occidentale e il margine esterno dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli- Avigliana, a N, e la Collina di Torino e l'Altopiano di Poirino, ad E.
- La copertura quaternaria, rappresentata da depositi fluviali con spessore compreso tra una decina e un centinaio di metri, poggia su un substrato di età compresa tra l'Eocene ed il Pliocene medio. Quest'ultimo intervallo stratigrafico è rappresentato da una successione terrigena marina, affiorante in corrispondenza ai rilievi collinari e, localmente, da depositi pliocenici passanti da facies marine ("piacienziana" ed "astina") ad una successione continentale di ambiente fluvio-lacustre (facies "villafranchiana") che costituisce la maggior parte del sottosuolo torinese (Lucchesi, 2001). Il substrato è rappresentato dal complesso dei depositi marini prepliocenici. Esso è prevalentemente costituito da sedimenti pelitico-siltosi con intercalazioni detritiche grossolane, per lo più cementate, e, verso l'alto, si chiude con sedimenti argilloso-marnosi riferibili al Miocene superiore (Messiniano) entro cui possono anche essere presenti livelli di gessi (Molfetta, 1989). Tale successione risulta, nel complesso, impermeabile; solo in corrispondenza alla parte alta della successione, dove si possono rinvenire gessi e/o calcari, è possibile incontrare un livello acquifero legato a fenomeni di carsismo e caratterizzato da acque di estrema durezza.
- Per la caratterizzazione litologia dei terreni interessati dalle opere in progetto, è possibile riferirsi ai risultati stratigrafici dei sondaggi realizzati in prossimità del locale centrale e reperibili presso la banca dati di Arpa Piemonte. Il sondaggio di maggior interesse è quello denominato S1. La consultazione di tali dati stratigrafici permette di risalire a una prima individuazione dell'assetto stratigrafico generale dell'area, caratterizzato dalla presenza di:
 - un orizzonte superficiale di terreni sabbiosi-limosi per circa 2-3 m;
 - un orizzonte più sabbioso fino a circa 7 m;
 - al di sotto si incontrano i primi orizzonti ghiaiosi con ciottoli che proseguono, alternati ad orizzonti più sabbiosi e/o limosi fino a circa - 25 m dal p.c.
 Come si rileva dalle stratigrafie di sondaggio rilevate, i dati individuano un'unità prevalentemente ghiaioso-ciottolosa, con frazione fine sabbiosa, sabbiosa limosa e argillosa.

Idrogeologia

- La superficie basale del primo acquifero si colloca prevalentemente nell'intervallo di profondità tra 25-50 m, con valori superiori (50-75 m ed oltre) in corrispondenza delle superfici terrazzate antiche (Vaude, La Mandria- Fiano) e dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. La base del primo acquifero assume carattere più superficiale (10-25 m) nel settore distale del conoide della Stura di Lanzo, ancor più (< 10 m) nella regione fluviale del F. Po a valle di Torino. Il pannello piezometrico della falda superficiale è di tipo radiale divergente nella piana della Stura di Lanzo, tra Sangone e Chisola. Notevole riduzione di gradiente

piezometrico tra la zona pedemontana e di anfiteatro morenico della Dora Riparia sino al livello di base del F. Po. La soggiacenza è generalmente superiore a 50 m da p.c. in corrispondenza delle superfici terrazzate Mindeliane (sinistra e destra idrografica Stura di Lanzo), generalmente superiore a 30 m nel tavoliere torinese tra Sangone, Dora R. e tratto superiore del Ceronda. In relazione agli aspetti di vulnerabilità, il grado di vulnerabilità intrinseca prevalentemente è alto, localmente estremo, in corrispondenza del settore di conoide della Stura di Lanzo, nell'area torinese tra Dora R. e Stura di Lanzo, nella pianura tra Sangone e Chisola, mentre il grado di vulnerabilità intrinseca si rivela basso in corrispondenza dei terrazzi Mindeliani e del tavoliere torinese tra Dora Riparia e Sangone.

Paesaggio

- Dagli studi svolti è risultato che l'area in esame, pur essendo inserita in un territorio urbanizzato, è dotata di un discreto grado di naturalità. L'impianto idroelettrico interessa in parte l'alveo del Torrente Stura di Lanzo, reso artificiale nel tratto sotteso dalla presenza di una soglia in calcestruzzo a gradoni, che sbarra l'alveo in tutta la sua larghezza.
 - Anche le sponde non si presentano in condizione naturale, poiché ricoperte da lastre di cemento che seguono l'andamento inclinato degli argini. Nella zona in esame, i segni di presenza antropica, sono numerosissimi e molto marcati.
 - Con nota prot. n. 6988 del 21/3/2017 la Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio ha formulato un parere sospensivo.
- ◆ Nel corso dell'istruttoria sono state individuate ed evidenziate al proponente criticità tecnico-ambientali di seguito sintetizzate:
 - revisione della curva di durata portate;
 - revisione del crono programma delle fasi di cantiere;
 - approfondimenti sugli aspetti idraulici;
 - monitoraggio quantitativo dell'ittiofauna;
 - approfondimenti sulla scala di risalita dell'ittiofauna;
 - approfondimenti sull'alterazione ecosistemica prodotta dal bacino di rigurgito;
 - effetti del bacino di rigurgito sul livello di soggiacenza della falda libera;
 - effetti del pallone sulle dinamiche deposizionali del corso d'acqua;
 - interferenza degli interventi di messa in sicurezza idraulica sui ghiareti;
 - approfondimento sulle interferenze con il ponte e sul sifonamento della traversa.
 - A seguito delle criticità progettuali ed ambientali sopra evidenziate il proponente ha depositato elaborati integrativi i quali rispondono in gran parte alle richieste sopra riportate.
 - Al termine della seconda conferenza per quanto concerne la procedura di VIA e le autorizzazioni correlate rimanevano in sospeso:
 - i reali impatti delle movimentazioni inerti sulla ZPS e sui ghiareti a monte della traversa;
 - gli effetti indotti dalla creazione del bacino di rigurgito sulla soggiacenza della falda libera.

Considerato che:

- Rispetto alla documentazione progettuale AIPO ha formulato nel corso della seconda riunione della

CDS un parere favorevole subordinandolo però ad interventi sulle barre deposizionali in alveo richiedendo che : *per garantire l'efficienza idraulica si provveda alla movimentazione delle barre sia a monte che a valle della traversa (regolarizzazione della sezione).*

- L'Ente Parco ha espresso a sua volta con nota del 732 del 27/03/2017 parere favorevole con prescrizioni per quanto concerne la Valutazione d'Incidenza, tali prescrizioni tuttavia non tenevano conto delle summenzionate richieste di AIPO in merito alle barre presenti in area ZPS formulate durante la seconda riunione della CDS. Risultava pertanto evidente che le prescrizioni impartite dai due enti erano in contrasto e avrebbero potuto costituire un motivo ostativo al prosieguo dell'istruttoria. A tal proposito il proponente ha chiesto agli Enti di attivare un tavolo tecnico da cui emergesse chiaramente la richiesta relativa alla modalità di azione sulle barre di deposito a monte e a valle della traversa, in quanto le indicazioni degli Enti andavano in direzioni contrastanti. A tale scopo veniva concordato di istituire apposito tavolo tecnico al fine di definire univocamente le modalità di intervento da indicare al proponente per la gestione delle aree di deposito dei sedimenti a monte e a valle della traversa in questione.
- Per quanto concerne invece la compatibilità con il Piano d'Area l'Ente Parco, con la suddetta nota in data 27/3/2017 prot. n. 732, ha inteso esprimere nell'ambito di procedimento di VIA le eventuali osservazioni previste dall'art.26 comma 11 della L.R. 19/2009 e smi. Rispetto a tale problematica l'Ente riteneva che:
 - *“Ai sensi dell'art.2.7 comma 1 delle Norme di Attuazione del P.d.A. nelle zone T fermo restando l'indirizzo generale di miglioramento della qualità ambientale della valorizzazione e della salvaguardia delle risorse di interesse naturalistico o storico culturale gli obiettivi specifici le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono distintamente definiti per ciascuna di esse nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici allegati al presente piano”*
 - *L'area d'intervento risulta pertanto compresa all'interno della scheda di ambito progettuale e relativo schema grafico n.8 del Comune di Torino.*
 - *Ai sensi della suddetta scheda progettuale l'intervento in oggetto relativamente all'autorizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal T. Stura di Lanzo non è previsto.*
 - *Inoltre ai sensi degli art. 1.6 e 2.8 della NdA del piano l'intervento può essere classificato per quanto riguarda il modello di utilizzazione delle risorse nella categoria U.5.2 (attività ed impianti di produzione energetica*
 - *Per quanto riguarda le modalità d'intervento di modificazione delle condizioni ambientali nella categoria M3.5 (costruzione di impianti energetici e produttivi di opere di presa e di canalizzazioni di pozzi per prelievo da falde freatiche (con l'eccezione di pozzi ad uso irriguo) di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti di scarichi idrici di qualsiasi tipo, ecc..*
 - *La suddetta modalità d'intervento per i sopra citati “modello di utilizzazione delle risorse e modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali non sono presenti nella tabella 1 di cui all'art.2.8 della N.d.A.*
 - *L'esame delle suddette norme evidenzia una condizione di non compatibilità dell'intervento proposto rispetto al Piano d'Area*
 - *Il medesimo art. 2.8 della N.d.A del P.d.A. sopra richiamato al comma 2 specifica che relativamente alla tabella allegata le categorie d'usi attività di modalità d'intervento e di condizioni d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti norme.*
- Il Parco quindi, pur ritenendo non compatibile con il Piano d'Area l'intervento, rimandava a tali “più specifiche disposizioni” contenute agli artt. 3.12 e 4.1 delle NdA del Piano d'Area, valutando che per

il combinato disposto delle indicazioni ivi contenute vi fosse la possibilità per il proponente di chiedere l'inserimento dell'impianto quale variante alla scheda progettuale n. 8 del Piano d'Area, fattispecie che non costituirebbe variante al Piano d'Area medesimo – pur dovendo essere sottoposta alla preventiva valutazione di Regione Piemonte, Città di Torino ed il medesimo Ente di gestione dell'Area protetta.

- In seguito alla seconda riunione della CDS, in pendenza degli approfondimenti del tavolo tecnico circa la problematica di gestione dei sedimenti, la C.M. ha posto un quesito alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali in merito all'interpretazione fornito dall'Ente Parco sulla compatibilità con il Piano d'Area e sulla possibilità di apportare varianti allo stesso nel corso della presente istruttoria.
- La nota di risposta della Regione datata 14/7/2017 prot. n. 16925 ed avente per oggetto "Procedure integrate di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e Valutazione d'Impatto Ambientale nei territori soggetti alle norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po" confermava come: *"la produzione idroelettrica non sia mai compatibile in qualunque zona del Piano ove la stessa non consista in impianti per auto produzione o qualora gli interventi non siano preventivamente inseriti in piani settoriali."*
- Inoltre, al contrario di quanto suggerito dall'Ente Parco, la Regione non ravvisava la possibilità di variare le schede progettuali del piano senza che questo costituisse variante al Piano medesimo. Si legge infatti: *"...per variazioni alle schede progettuali senza che ciò costituisca variante al piano di cui al comma 5 dell'articolo 4.1 delle norme s'intendono come riportato al comma stesso meri adeguamenti progettuali determinati dalla necessità di adattare la previsione normativa alle situazioni effettivamente in atto, ad una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o alla più razionale fattibilità economica degli interventi sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali sempre nel rispetto delle tutele di cui alle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma nonché nel rispetto della altre norme di Piano. Alla luce di tale premessa risulta evidente che non sia plausibile introdurre con tale procedura la localizzazione d'impianti di produzione d'energia laddove gli stessi non siano già esplicitamente previsti dalla scheda progettuale in evidente contrasto con le altre norme di Piano. Una modificazione di tale specie non può che configurarsi quale variante del Piano d'Area da formare a approvare ai sensi dell'art. 26 della LR 19/2009...."*
- La Regione inoltre faceva presente che, in merito alla possibilità di proporre varianti, le N.d.A. recitano *"7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4"*. Tale procedura prevede che :
 - *"I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:*
 - a) *la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;*
 - b) *la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;*
 - c) *l'esame delle osservazioni pervenute.*
 - *Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predisporre gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.*

- 5. In caso d'inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
 - 6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo. “
- La Regione ha infine precisato che :
- “ Nel richiamare poi la funzione che svolge il Piano d'Area in qualità di atto di pianificazione d'area vasta promosso in virtù della tutela di un interesse pubblico prevalente “ ai fini della tutela delle risorse primarie della difesa del suolo della prevenzione e difesa dell'inquinamento, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree d'interesse paesaggistico e turistico con la definizione dei relativi vincoli di salvaguardia delle destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili” come specificato all'articolo 1.3 del Piano si chiarisce che non è rinvenibile nella normativa vigente in materia di pianificazione delle aree naturali protette la possibilità che un eventuale variante venga proposta da un soggetto privato a qualunque titolo interessato ad intervenire nell'ambito dell'area tutelata.”
 - “In relazione alla possibilità che il procedimento unico di cui al D.lgs 387/2003 possa costituire variante al Piano che costituisce strumento di pianificazione sovraordinato allo strumento urbanistico comunale occorre evidenziare che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5658/2015 e Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5660/2015) l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinato (in particolare piani territoriali paesistici piani territoriali regionali tra i quali rientrano i piani d'area delle aree naturali protette, etc.)”.
- Sulla base di questo parere, con la suddetta nota della C.M. in data 6/9/2017 prot. n. 104471, veniva richiesto alla Città di Torino, titolare del rilascio del parere urbanistico ai sensi della L.R. 19/2009, di confermare o meno, sulla base degli approfondimenti svolti, il parere precedentemente espresso con la citata nota in data 15/2/2015. Quest'ultimo recava parere di massima favorevole all'approvazione del progetto, vista la conformità degli interventi alla normativa urbanistico edilizia vigente e dando atto che trattasi di “Area compresa in confine riserve naturali del Parco del Po torinese, ai sensi della L.R. 19/2009 in vigore dal 1/1/2012” (Servizio Permessi di Costruire).
- La Città di Torino, con nota prot. 2709 in data 6/10/2017, prendeva atto della non compatibilità dell'impianto con il sovraordinato Piano d'Area.
- Sulla base di quanto sopra in data 30/10/2017 con nota prot. n. 129954 si è proceduto alla formalizzazione della comunicazione al proponente di motivi ostativi al prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 e smi, come sopra richiamato.
- Il proponente, come consentito dalla normativa, ha prodotto con nota in data 9/11/2017 controdeduzioni alla comunicazione di motivi ostativi nelle quali viene eccepito che:
1. l'impianto non è in area N ma in area T;
 2. risulterebbe recentemente autorizzato altro impianto in area N3 in Comune di La Loggia, senza variante al Piano d'Area ;
 3. la Città di Torino ha fatto una deliberazione per valorizzare lo sfruttamento energetico delle proprie traverse;
 4. gli strumenti normativi privilegiano la realizzazione di questo tipo di impianti;
 5. nel corso del procedimento sia il Parco del Po che la Città di Torino non hanno rilevato incompatibilità con le norme del Piano d'Area;
 6. la normativa evidenzia momenti precisi, già superati, in cui possono essere espressi motivi

ostativi in ordine alla compatibilità urbanistica.

- In merito al richiamato impianto Iren a LaLoggia autorizzato nel 2010 e ricadente in Area Parco e SIC, l'incompatibilità con il Piano d'Area era stata superata poiché il progetto di centralina idroelettrica era funzionale alla realizzabilità ed al funzionamento della prevista scala di risalita dell'ittiofauna; tale manufatto ritenuto strategico a livello di pianificazione regionale risultava, infatti, necessario a superare un'interruzione longitudinale artificiale del corso d'acqua ed era inserito tra gli interventi del Piano Territoriale Operativo del Po.

Valutato che :

- In merito agli atti di assenso da includere nel provvedimento di VIA:
 - ◆ Per quanto concerne la Valutazione d'Incidenza il parere dell'Ente Parco favorevole con prescrizione è da riconsiderare in quanto basato su azioni di progetto non aggiornate alla richieste formulate da AIPO nel corso della seconda riunione della Conferenza dei Servizi.
 - ◆ Risultano da approfondire le interferenze del sopralzo mobile sulla soggiacenza della falda e i possibili effetti sulle strutture interrato a monte dello sbarramento.
 - ◆ Risulta da definire la compatibilità paesaggistica dell'intervento in quanto il competente settore regionale ha fornito un parere sospensivo in attesa di ulteriori integrazioni.
 - ◆ Per quanto concerne la compatibilità con il territorio della "Riserva naturale del Meisino e Isolone Bertolla" la tipologia d'intervento è risultata non conforme al Piano d'Area ivi vigente. La non compatibilità con il Piano d'Area è stata attestata dalla Regione Piemonte la quale ha inoltre escluso la possibilità di modificare la scheda progettuale afferente il territorio in questione, ritenendo che, per fattispecie quali quella in esame, sia necessaria una variante al Piano stesso. Tale variante potrebbe tuttavia essere istruita esclusivamente dall'Ente Parco nell'ambito della propria attività istituzionale secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2009, e comunque non all'interno della presente istruttoria. La Città di Torino, titolare al rilascio del parere urbanistico e di compatibilità del Piano d'Area, ha preso atto delle precisazioni fornite dalla Regione, demandando eventuali iniziative in merito alle varianti alle competenze dei singoli Enti.
- Il parere in qualità di estensore della norma della Regione Piemonte in merito all'incompatibilità del progetto con tutte le zone del Piano d'Area, conferma quanto già precedentemente affermato dall'Ente Parco ma, a differenza di quest'ultimo, evidenzia la necessità per poter autorizzare il progetto di apportare una variante al Piano stesso. Una variante al Piano, sempre secondo la Regione, potrebbe tuttavia essere istruita esclusivamente dall'Ente Parco nell'ambito della propria attività istituzionale secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2009, e comunque non all'interno della presente istruttoria.
- La Città di Torino, titolare al rilascio del parere urbanistico e di compatibilità del Piano d'Area secondo la L.R. 19/2009 e smi, ha preso atto delle precisazioni normative fornite dalla Regione Piemonte, confermando la compatibilità urbanistica del progetto rispetto al PRGC ma al contempo la non compatibilità rispetto al Piano d'Area. In merito alla possibilità di apportare varianti al Piano d'Area ha demandato eventuali iniziative in merito alla Regione ed alla Città Metropolitana.
- La non compatibilità con il Piano d'Area e l'impossibilità di modificare lo stesso nell'ambito della presente istruttoria rende inutili gli approfondimenti sulle altre questioni ambientali sopracitate.

- Sulla base delle considerazioni sopra richiamate e alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti le cui risultanze sono inserite nella relazione dell'Organo Tecnico agli atti, il progetto in oggetto non risulta allo stato attuale procedibile per la successiva fase di scelta della domanda da preferire nell'ambito della concorrenza ai sensi del regolamento regionale 10R/2003 e s.m.i.. Infatti, anche qualora fosse superata la problematica sulla gestione dei sedimenti, in considerazione dell'accertata incompatibilità con il Piano d'Area del Parco fluviale del Po e all'impossibilità di apportare varianti nella presente istruttoria, allo stato attuale non si può addivenire ad un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i

Visti :

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti
- la Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti
- la l.r. 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i
- la l. 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i
- la l.r. 30 aprile 1996, n. 22 e s.m.i
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44
- il DPGR 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i

- Vista la nota 4 luglio 2000, n.14607 della Regione Piemonte *"Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra le procedure di VIA di cui alla l.r. 40/98 e la procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui agli artt. 7 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775"*.
- Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- Visto l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- Richiamato il decreto 12 maggio 2015, n.132-15033 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative.
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 29/08/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano.
- Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DECRETA

1. **di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto denominato “Impianto Idroelettrico sul Torrente stura di Lanzo a valle del ponte Ferdinando di Savoia”, localizzato nel Comune di Torino, presentato dalla Società Acer S.r.l. con sede legale in Chivasso, Piazza Repubblica 9 n. P.IVA 06361600015.
2. **di dare atto** che una modifica del Piano d’Area del Parco Fluviale del Po al fine di prevedere tipologie progettuali quali quella in oggetto risulta possibile solo secondo le procedure di cui all’art.26 della L.R. 19/2009 e s.m.i.
3. **di dare atto** che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Torino

Torino, li 19/09/2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell’Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette

(Marco Marocco)